



CAMERA DI COMMERCIO  
SALERNO

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** Istanza di iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti della provincia di Salerno. Provvedimento di rigetto.

### **IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016;

visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

considerato che per effetto del combinato disposto della deliberazione della Giunta camerale n. 12/2017 e della determinazione del Segretario Generale n. 128 del 30/03/2017, al sottoscritto Dirigente compete l'adozione dei provvedimenti amministrativi, connessi con la direzione e la responsabilità della III Area dirigenziale denominata "ANAGRAFE E PATRIMONIO";

vista la deliberazione n. 9 del 13 settembre 2013, con la quale il Consiglio camerale ha approvato il "REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI";

vista la deliberazione della Giunta camerale n.10 del 4 Aprile 2022 con la quale è stato approvato il "Piano della Performance per il triennio 2022/2024";

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 4 Aprile 2022 con la quale è stato approvato il "Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2022/2024";

visto il D.M. 29 Dicembre 1979 istitutivo del Ruolo dei periti e degli esperti presso gli enti camerali;

visto l'art. 80-quater del D. Lgs. 26/03/2010, n. 59, inserito dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147;

visto il Regolamento per la tenuta del Ruolo dei Periti e degli Esperti della provincia di Salerno adottato con delibera di Giunta N° 124 del 29 febbraio 1980, modificato con delibere n. 143 del 3 novembre 2004 e n. 36 del 18.03.2013 - conforme al D.M. 29/12/1979 e smi, l'elenco delle categorie e sub categorie, le istruzioni per la presentazione della domanda di iscrizione e il relativo modello, disponibili sul sito istituzionale dell'Ente - [www.sa.camcom.it](http://www.sa.camcom.it);

vista l'istanza d'iscrizione nel ruolo di che è cenno presentata dalla signora "*omissis*";

viste le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445 e gli atti amministrativi allegati alla pratica;

esaminata la documentazione presentata in copia a corredo della domanda a comprova della specializzazione acquisita nella materia d'interesse, consistente in:

*"omissis"*.

Vista la nota n. "*omissis*", con la quale l'interessata è stata invitata a presentare idonea certificazione "*omissis*";

considerato che a distanza di tre mesi dalla suindicata comunicazione non è stata presentata la documentazione integrativa richiesta;

ritenuta, pertanto, la documentazione sopra indicata insufficiente a comprovare la particolare specializzazione necessaria all'iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti, né si evince l'effettivo e concreto svolgimento di attività di tipo specialistico nella materia d'interesse;

vista la nota n. "*omissis*" con la quale, alla luce di quanto sopra, l'interessata è stata informata, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, dell'avvio del procedimento finalizzato al rigetto dell'istanza, con l'invito a partecipare mediante presentazione di osservazioni per iscritto, eventualmente corredate da documenti;

considerato che il citato nominativo non si è avvalso dei diritti riconosciuti dall'art. 10 bis della citata Legge 241/90;

sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, sig.ra Angiolina Liguori, la quale attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;

## **DETERMINA**

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

di RESPINGERE l'istanza di iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti della signora "*omissis*", in quanto dalla documentazione presentata a corredo della domanda (pratica n. "*omissis*") non risulta adeguatamente comprovata la particolare specializzazione necessaria per poter essere definita esperta ovvero per poter svolgere attività peritali nella materia d'interesse.

La presente determinazione è esecutiva e sarà pubblicata nell'Albo camerale online ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/6/09, n. 69.

Il Responsabile del  
Procedimento Amm.vo  
(Angiolina Liguori)

Il Vice Segretario Generale  
(Dott. Mauro Criscuolo)

---

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.